

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1499-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE ACHILLI)

Comunicata alla Presidenza il 3 ottobre 1989

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione del Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

col **Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato**

col **Ministro del Commercio con l'Estero**

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 GENNAIO 1989

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge riguarda l'adeguamento della normativa degli atti internazionali stipulati tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e i Paesi terzi, in rapporto all'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità, avvenuta nel 1981.

Presupposto del Protocollo oggetto del presente disegno di legge è l'Accordo fra gli

Stati membri della CECA e la Repubblica turca, firmato il 23 novembre 1970 a Bruxelles.

La Commissione affari esteri invita l'Assemblea a voler autorizzare la ratifica del Protocollo.

ACHILLI, *relatore*

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: AZZARÀ)

29 marzo 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo all'Accordo tra gli Stati membri della CECA e la Turchia relativo ai prodotti di competenza della CECA a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alla Comunità, firmato a Bruxelles il 20 aprile 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 del Protocollo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.